

Sentenza della Corte d'Appello di Roma Sezione Speciale usi civici *25 giugno 1934*

La R. Corte d'appello di Roma, Sezione Speciale per la definizione delle controversie in materia di usi civici, ha pronunciato la seguente sentenza in sede di rinvio della Corte di Cassazione, nella causa civile tra l'Università Agraria di Tessennano e per essa il comune di Tessennano in persona del suo potestà, e Bosio Giuseppe e Gustavo fu Andrea, quest'ultimo anche come tutore della minorenni Bosio Ritomia fu Nazzareno, domiciliati in Roma.

Con l'intervento del Pubblico Ministero.

Oggetto: Riconoscimento della servitù di semina e di pascolo dei buoi aratori sulle terre denominate "Riserva" e "Macchione".

FATTO. L'Università Agraria di Tessennano, in persona del suo Presidente, debitamente autorizzato dalla Giunta Provinciale Amministrativa, convenne con atto di citazione del 13 luglio 1911, il Conte Giuseppe Macchi innanzi la Giunta d'Arbitri presso il Tribunale di Viterbo esponendo: che la massima popolazione di Tessennano, da epoca remotissima, godeva il diritto di legnare, compreso il legname da costruzione su tutta la proprietà del Conte Macchi in territorio di Tessennano, nelle contrade Riserva, Macchione, i Prati ed altri; che l'esercizio di tali diritti non poteva venire pregiudicato dall'affrancazione eseguita nel 1800 fra il convenuto ed il comune di Tessennano ed omologata dalla Giunta d'Arbitri, in quanto tale affrancazione era nulla, sia perché enormemente lesiva, sia perché il Comune vi procedette senza essere debitamente autorizzato; che l'appezzamento delle Doganelle era anche gravato dalla servitù di pascolo, essendo stato espressamente eccettuato nell'istromento 21 novembre 1877 per notar Guerra col quale veniva affrancata la detta servitù dei tenimenti Riserva e Macchione. Soggiunse altresì l'istante Università che, oltre tali diritti, la popolazione di Tessennano godeva per tutte le terre sopra accennate quello di seminare, mediante la corrispondenza fissa di un terratico, con l'obbligo del proprietario di fornire il seme, da restituirsi al raccolto, dagli utenti, con uno stato di onoranze, e godeva altresì il pascolo dei buoi aratori, il diritto di falciare il fieno sulle "mezzagne" e quello di ghiandare.

E poiché tali diritti erano disconosciuti dal proprietario, e, per trascuranza del Comune, non erano indicati nell'elenco, chiese che la Giunta adita, previa dichiarazione di nullità dell'affrancazione del 1890 e la rettifica dell'elenco delle servitù civiche, facesse diritto alle seguenti istanze:

1) riconoscersi alla popolazione di Tessennano il diritto di legnare, compreso il legname da costruzione, su tutte le terre di proprietà Macchi sopra descritte e su quelle già Macchi ora detenute dall'Università;

2) dichiararsi che sull'appezzamento denominato "Doganelle" esiste tuttavia il diritto di pascolo;

3) dichiararsi spettare alla popolazione su tutte le terre sopra indicate il diritto di semina, di pascolo dei buoi aratori, di falciare l'erba sulle mezzagne e di ghiandare;

4) ordinarsi al Conte Macchi di rimettere la popolazione di Tessennano nel possesso di tali diritti entro un congruo perentorio termine e condannare il convenuto nelle spese ed onorari con riserva di ogni altro diritto a favore dei naturali e specie quello di restituire ad essi i frutti loro spettanti a finora indebitamente percepiti dal proprietario.

L'atto di citazione fu trascritto nell'Ufficio delle Ipoteche di Viterbo il 14 luglio 1911, al n. 111 del registro generale.

Nelle more del giudizio, con istromento per notar Calisti di Tuscania 8 novembre 1911, il Conte Macchi vendette tutta la sua proprietà posta in Tessennano ai fratelli Giuseppe, Gustavo e

Nazzareno Bosio, i quali con l'art. 10 del rogito, espressamente assunsero a loro carico tutte le conseguenze della presente lite, esonerandone il Conte Macchi.

In adempimento di tale obbligo e come attuali proprietari dei fondi, i Bosio intervennero volontariamente in questo giudizio, per sostenerlo in luogo e vece del convenuto Giuseppe Macchi, e si opposero alle domande dell'Università.

Il Conte Macchi, a sua volta, chiese di essere posto fuori causa, limitandosi a produrre gli atti del giudizio di affrancazione del 1800.

L'Università Agraria chiese che venisse dichiarata nulla, per difetto di valido consenso, da parte del Comune, la transazione stipulata tra questo ed il Conte Macchi ed omologata dalla Giunta degli Arbitri il 25 luglio – 8 agosto 1920, e conseguentemente venisse dichiarato continuare tanto la servitù di legnare in essa transazione contemplata, quanto il diritto di pascolo e conseguente diritto di ghiandare sulle Doganelle, che pure in essa si potevano intendere contemplati.

Chiese inoltre che, a prescindere dalla nullità e validità di quella transazione, si affermasse esistere sulle sue tenute la servitù della semina con conseguente servitù del pascolo dei buoi aratori.

In via subordinata domandò anche una prova per testimoni per completare, se fosse stato necessario, la prova dell'esistenza dell'esercizio ab immemorabili dei diritti suddetti.

La Giunta d'Arbitri, con sentenza 4 luglio – 1 agosto 1913, respinse in ogni parte le domanda dell'Università; autorizzò la cancellazione della trascrizione della citazione suddetta, e condannò l'Università nelle spese ed onorari del giudizio.

Avverso tale sentenza, notificata a cura dei fratelli Bosio il 6 settembre 1913, interpose appello per diversi motivi l'Università con atto del 29 dello stesso mese ed anno.

Morto nel 1918 Bosio Nazzareno, la causa fu riassunta a cura del Podestà di Tessennano con atto 17 marzo 1912, e successivamente il 25 novembre 1930 innanzi questa Speciale Sezione, in ottemperanza all'art. 11 della legge 10 luglio 1930, n. 1078, contro la sua figlia minore, unica sua erede, rappresentata dalla zio Gustavo, nonché contro Bosio Giuseppe.

Questa Corte, con sentenza 13 luglio 1931, accolse il gravame e conseguentemente dichiarò spettare alla cittadinanza di Tessennano, sulle terre denominate Riserve e Macchione, di proprietà di Nazzareno Bosio, poi dei suoi eredi, il diritto di semina mediante la corrisposta di un terratico nella proporzione di un rubbio di grano per ogni rubbio di terreno seminato e con l'obbligo nei proprietari di anticipare il seme, mercé la prestazione da parte dei coloni della onoranza di cinquantacinque libbre di grano in più, nonché il diritto di pascolo dei buoi aratori; ordinò l'affrancazione di entrambi i predetti diritti di uso civico nell'estensione e misura dell'ultimo possesso di fatto rimonatante al 1822, e rimise le parti davanti al R. Commissario per la liquidazione degli usi civici del Lazio per procedere alla medesima, confermando nel resto l'appellata sentenza.

Contro tale pronunzia proposero ricorso per cassazione Giuseppe e Gustavo Bosio, quest'ultimo anche quale tutore della Ritomia Bosio, e la Suprema Corte, con sentenza 6 giugno 1932, in accoglimento del medesimo cassò, la sentenza impugnata e rinviò la causa innanzi questa Sezione, anche per il giudizio sulle spese.

Ricomparse le parti in questa sede in seguito ad atto riassuntivo 24 ottobre 1933 intimato a cura del Comune di Tessennano, i procuratori di esse ed il Procuratore Generale del Re, all'udienza di spedizione, presero le conclusioni innanzi trascritte.

DIRITTO: Osserva la Corte che il Supremo Collegio, nell'annullare per difetto di motivazione la sentenza di merito di questa stessa Sezione pronunziata il 6 giugno – 13 luglio 1931, pose particolare cura nel dichiarare che rimanevano integre le mutue ragioni delle parti relativamente alla questione dell'uso civico di semina ed al pascolo dei buoi aratori vantato dal Comune e volle che la causa ritornasse al magistrato di merito immune da restrizioni e limiti affinché il riesame potesse essere esauriente e completo. "E' bene poi notare - leggesi infatti nella sentenza della Corte Suprema - che la questione sull'esistenza o meno del diritto civico di semina e della servitù di pascolo dei buoi aratori rimane impregiudicata e viene rimandata adhuc integra al giudizio della Corte di Appello".

Ora per osservare tale direttiva questa Corte procederà all'esame di tutte le questioni profilate dalle parti in seguito al gravame interposto contro la sentenza 4 luglio – 1 agosto del 1913 della Giunta degli Arbitri, riassunto con gli atti 17 marzo 1928 e 25 aprile 1930, tanto di rito, quanto di merito.

Ed innanzi tutto osserva, per quanto le parti non siano in questa fase del giudizio fermate ad esaminarle, che le eccezioni pregiudiziali debbano essere tutte respinte, non potendosi ulteriormente dubitare che la decisione della Giunta d'Arbitri di Viterbo 25 luglio – 8 agosto 1890, con la quale veniva omologata la transazione stipulata tra il Conte Macchi ed il Comune di Tessennano, sia una vera e propria sentenza, e come tale suscettibile di passare in cosa giudicata, quale in realtà divenne per effetto della decorrenza del termine di impugnazione in seguito a regolare notifica.

Se si consideri infatti che con quella decisione si pose termine ad un vero e proprio giudizio a cui avevano partecipato tutte le parti assistite dai propri patroni, e che le Giunte degli Arbitri istituite con la legge 24 giugno 1888 erano organi giurisdizionali con funzioni giudiziarie speciali e con facoltà di emanare decisioni impugnabili innanzi alla Corte d'Appello, si rivelerà di leggieri come a quella decisione non possa negarsi il carattere di sentenza, alla guisa stessa di ogni altra giurisdizione speciale e delle medesime pronunzie emanate dal magistrato ordinario.

E questo concetto trova conferma nella stessa organizzazione sistematica della legge 8 marzo 1908, che conferisce alla Giunta l'irrevocabile potestà di omologare l'accordo delle parti in sede contrattuale, ossia una facoltà imperativa anche fuori l'ambito della sfera giurisdizionale.

Né può dirsi inefficace la sentenza di omologazione per il motivo che la transazione non sarebbe stata preventivamente sottoposta all'approvazione dell'Autorità tutoria, poiché una volta ammesso che si sia costituito il giudicato, scaturisce la conseguenza che ogni anteriore questione ed ogni eventuale vizio rimane assorbito dal giudicato irrevocabile.

E per virtù dello stesso giudicato deve ritenersi che siano rimaste affrancate le servitù di pascolo, di legnatico e di ghiandare nella contrada Doganelle, compresa nella transazione del 1890.

Per questa parte, quindi, la sentenza della Giunta d'Arbitri, che in tali sensi decise, merita conferma.

Dopo queste premesse può passarsi all'esame di quella che è la questione centrale del presente giudizio e sulla quale le parti si sono a lungo intrattenute provocando un ampio dibattito tanto in secondo grado, quanto nel giudizio di Cassazione: la questione concernente il diritto di semina con corrisposta ed il diritto di pascolo dei buoi aratori reclamati dalla popolazione di Tessennano e che non furono compresi tanto nel rogito Guerra del 1877, quanto nel giudizio definito con la sentenza del 1890.

Ed a questo proposito la Corte ritiene di fissare innanzi tutto alcuni principi dal punto di vista del diritto, quale, risultano dalla più accreditata dottrina e dalla dominante giurisprudenza, per procedere poi all'applicazione di essi al caso concreto.

Si è molto discusso in passato sul carattere del feudo nello Stato Pontificio, se esso cioè fosse patrimoniale o giurisdizionale soltanto; ma senza soffermarsi a lungo su tale punto, che condurrebbe la discussione fuori la ristretta orbita della presente lite, basterà qui accennare che dal regime feudale non rimase immune lo Stato della Chiesa, nonostante qualche differenza di dettaglio dipendente dalle diversità degli istituti giuridici, amministrativi e legislativi.

E la giurisprudenza considerò e ritenne che, ad onta della diversa origine e ragione storica dei feudi degli ex Stati della Chiesa, ivi come altrove si ebbe il sorgere ed il costituirsi degli usi civici, quale conseguenza dell'infeudazione di terre abitate, sia se si considerino un avanzo dei domini collettivi rispettati con le riserve esplicite ed implicite risultanti dagli atti d'infeudazione, sia se si considerino quale risultato di una situazione di cose consacrata da un'osservanza continua e costante.

Altro punto da fissare riflette la portata della massima "*ubi feuda ibi demania*" che nella sua applicazione ha dato luogo anche essa, a divergenza di opinioni.

Fu ritenuto che a provare l'esistenza degli usi civici bastasse il solo accertamento del carattere feudale del territorio sotto il profilo che la massima "*ubi feuda ibi demania*" segni un imperativo di

ragione nel corso storico della feudalità e spieghi e giustifichi quel complesso di diritti delle popolazioni universalmente riconosciuto e determinati dalla necessità di provvedere ai mezzi necessari ai bisogni della vita.

Ma dalla rigida ed intransigente opinione di coloro che vorrebbero dall'accertamento della qualità feudale del territorio trarre la presunzione assoluta di demanialità delle terre, si è passato all'opinione più moderata di coloro che a tale presunzione attribuiscono efficacia probatoria relativa, nel concorso di altri elementi tratti dalle speciali condizioni di tempo e di luogo. E però, accertata la natura feudale del territorio, occorre passare alla prova degli usi nei loro requisiti di esistenza, natura ed estensione, prova che deve essere diretta ad individuare i diversi usi reclamati, non bastando l'accertamento di alcuni di essi a giustificare la pretesa di altri.

In questi sensi si pronunziò costantemente la giurisprudenza anche di questa Sezione Speciale. Pressoché, se è vero che la prova della demanialità delle terre ex feudali può desumersi dall'esistenza di altri usi civici già riconosciuti dall'ex feudatario, non è parimenti vero che il riconoscimento di alcuni usi civici sul demanio ex feudale implichi necessariamente l'esistenza e la giustificazione di tutte le altre servitù civiche contemplate nella legge d'affrancazione e dei loro limiti.

E questo principio deve essere tenuto presente principalmente quando si tratti, come nel caso in esame, del diritto di semina, il quale, pur essendo annoverato, anche dalla legge vigente, fra gli usi essenziali, ha una estrinsecazione equivoca potendosi scambiare la corrisposta in natura, prezzo della locazione delle terre, per quel tributo feudale che gli utenti solevano pagare al feudatario sotto il nome di terratico, di mezzane e simili.

Ed è recente la decisione del Supremo Collegio, che, in causa Congregazione di Carità di Vallerano contro il comune di Corchiano, riafferma il principio che la natura feudale del territorio ed il fatto della semina ripetuta e praticata anche per lungo tempo mediante corrispettivo, non sono sufficienti nemmeno dopo l'entrata in vigore della legge 10 giugno 1927 a provare l'uso civico essenziale di semina.

E su questo punto può dirsi che anche le parti siano d'accordo; poiché la difesa del Comune si riporta al principio che a provare l'esistenza dell'uso civico della semina debba concorrere con la natura feudale del territorio la prova - che infatti intende offrire coi documenti e testimoni - dell'esercizio dell'uso fatto costantemente da una popolazione; e la difesa dei Bosio, richiamando i precedenti giurisprudenziali della Corte Suprema, accoglie il principio che a provare o anche a far presumere l'esistenza di un uso civico di semina, anche se praticata in fatto dietro consuetudinario corrispettivo dagli abitanti di un Comune sopra un determinato territorio, non basti che sia accertato che il predetto territorio sia di origine feudale, perché il fatto della semina in terreno altrui non è univoco, potendo esso trovare la sua giustificazione in ragione ben diversa da quella dell'esercizio di un vero e proprio diritto.

E precisati tali principi si può scendere all'esame della prova documentale diretta appunto a porre in essere questi due aspetti della presente contesa.

A dimostrare la natura feudale delle terre il Comune ha prodotto innanzi tutto il Breve di Papa Gregorio XI del 1371, col quale questo Pontefice, per remunerare Nicola Orsini dei servizi militari che aveva prestato alla Chiesa Romana, gli conferì una metà del castello di Tessennano per l'annua corrisposta di uno sparviero da caccia e con l'obbligo dell'omaggio e del giuramento di fedeltà da rinnovarsi ad ogni elezione del Pontefice. A Nicola Orsini succedettero nel feudo i Farnese, i quali nel 1464, riunirono nella loro famiglia l'intero territorio di Tessennano.

Gli appellati posero in dubbio l'infeudazione anche dell'altra metà del Comune di Tessennano, ma tale dubbio è stato in questa fase eliminato con la produzione della Bolla di Paolo II, che precisamente nel 1464 riconfermò gli atti di investitura fatti dai predecessori in persona di altri membri della famiglia Farnese e tanto per l'altra metà del territorio di Tessennano, quanto per quelli di Vallerano, Latera, Gradoli, Canino e Piansano.

La potenza dei Farnesi andò man mano crescendo e culminò nel massimo fastigio con la Bolla di Paolo III che nel 1537, rinnovellando e riconfermando le precedenti concessioni feudali, volle

creare lo Stato di Castro e Ronciglione riunendo in essi tutti gli accennati territori, fra cui quelli di Tessennano, ed annettendo al nuovo Stato la dignità ducale. Ne investì il nipote Pier Luigi, al quale successe il figlio di costui Ottavio Farnese, che fu come il legislatore del nuovo regime, essendo stato autore dello statuto di Castro e Ronciglione e di uno dei più importanti bandi che avevano forma e contenuto di norme legislative.

Ma anche la potenza dei Farnese declinò e sotto Innocenzo III si ebbe la avocazione allo Stato della Chiesa di tutti i beni del ducato di Castro e Ronciglione larvata sotto un atto di cessione fatta dal Ranuccio Farnese alla Reverenda Camera Apostolica che rappresentava l'amministrazione finanziaria dello Stato della Chiesa, la quale alla coltivazione delle terre provvede da prima mediante gli affitti e poi col mezzo dell'enfiteusi.

Ora da queste brevi notizie storiche, che poggiano in parte sulla documentazione apprestata dal Comune ed in parte sulle comuni fonti storiche che sono a conoscenza di tutti, si ricava la prova che il territorio di Tessennano costituì feudo della Chiesa; il quale passò dagli Orsini ai Farnese e da questi alla Camera Apostolica, che, dopo averne disposto per alcuni secoli a suo piacimento, cedette le terre in enfiteusi; risulta cioè accertata la qualità feudale del territorio di Tessennano.

Ed una riprova di ciò, per quanto interessa la causa presente, si ha dal fatto che già furono riconosciuti sulle stesse terre e dagli stessi appellati, attraverso gli atti del loro dante causa Conte Macchi, l'istromento Guerra e transazione del 1890, altri usi civici, come quello di pascolo e di legnatico. E dell'esistenza di usi civici costituisce indubbia prova la feudalità delle terre.

Accertata nei termini sui espressi la natura feudale del territorio di Tessennano, si può passare all'esame dell'altro aspetto della presente contesa, quello che concerne l'esercizio dell'uso civico di semina, a giustificazione del quale non è sufficiente, come innanzi si è accennato, la presunzione emergente dalla feudalità delle terre e dal riconoscimento sulle terre stesse di altri usi.

Ora dopo maturo esame dei documenti, nell'anzidetto fine apprestati dalle parti, questa Corte considera che le risultanze di alcune dei medesimi si prestino al dubbio, attesa la non felice espressione e l'apparente contraddizione tra il contenuto di qualcuno e quello di altri, rilevata dalla Corte di Cassazione.

Non è il caso, dopo la prima e non fortunata prova, di procedere ad esame particolareggiato di essi, se si debba soprassedere ad una decisione definitiva, per disporre l'invocata prova testimoniale ad integrazione di quella documentale, che si addimostra a prima vista tanto più opportuno dopo il pronunciato della Corte Suprema.

Un esame analitico infatti sarà più concludente quando, all'esito della prova testimoniale, si potrà procedere ad una valutazione comparativa della prova documentale e di quella testimoniale. Per ora basterà dire che lasciò perplessa la Corte di Cassazione tanto più che si desume dalla rubrica 27 dello Statuto di Castro e Ronciglione del 20 ottobre del 1558 circa l'obbligo della semina e l'interpretazione che da esso ne trae il comune di Tessennano trasformando tale obbligo in un diritto civico della popolazione; quanto ciò che si trae dall'affitto delle dogane fatto dalla Camera Apostolica ai De Bettis nel 1654 circa il *ius laborandi* o *ius seminandi*, di cui tratta l'art. 43, che potrebbe trovare la sua spiegazione nel precedente art. 11; dal quale traspare l'impressione che non a tutte ma ad alcune terre soltanto tale uso sarebbe estinto. Così ciò che si desume dall'art. 6 dello statuto delle entrate del comune di Tessennano del 1655 circa la presenza dei buoi aratori, elemento non decisivo per la prova del diritto di semina, come quella che si ricava dall'atto di affitto del 27 aprile 1778 fatto dalla Camera Apostolica a tal Filippo Stampa, relativamente alla prestanza del seme ed al divieto di lavorare altri terreni, che potrebbero essere giustificate da consuetudini locali o da sistemi agrari in uso.

Parimenti sembra non siano apparsi decisivi per la Corte di Cassazione, sebbene non li menzioni, alcuni documenti: come la tabella del 3 luglio 1784 dei Conti di Tessennano, e come il verbale della visita di Monsignor De Parri a Tessennano e delle proposte da lui fatte alla Sacra Congregazione del Buon Governo, potendo anche trovare la spiegazione nella finalità della Camera di accrescere la produzione agricola dello Stato Pontificio, con particolare riguardo di quella di cereali, costituente un vitale interesse del popolo e specialmente delle classi rurali.

Lo stesso è a dirsi ed è menzionato dalla Corte Suprema, dell'atto di affitto del 1791 al Marchese Casali della Castellania di Cellere, Piansano e Tessennano, in cui il termine *ius serendi*, ivi usato, dà luogo, secondo la Corte Suprema, a dubbi di interpretazione o a contraddizioni.

Così l'altro affitto del 9 dicembre 1799 al Marchese della Forgna; il reclamo fatto da tal Pietro Braca alla Congregazione del Buon Governo; la tabella contenente lo stato dei beni rustici, pascolo e macchie della comunità di Tessennano nell'anno 1821; ed altri minori prodotti dal Comune appellante, nonché quelli prodotti dai fratelli Bosio; documenti che non potevano non essere tenuti in debita considerazione agli effetti della presente decisione e che la Corte di merito si riserva di valutare esaurientemente di nuovo all'esito della prova testimoniale che va a disporre per la dimostrazione nell'esercizio di semina da parte della popolazione di Tessennano relativamente al periodo posteriore al 1800, in coerenza al disposto dell'art. 2 della legge 16 giugno 1927.

E per quanto riguarda il capitolato di prova addotto con la comparsa del Comune 10 maggio 1934, la Corte lo ritiene influente e concludente in tutti i suoi vari capitoli.

Osserva che per l'espletamento del mezzo istruttorio e per il riesame del merito all'esito di esso, la causa deve essere rinviata al Commissario Regionale per il Lazio e la Toscana, che provvederà anche in ordine alle spese di appello e di cassazione.

P. Q. M.

La Corte: Uditi i procuratori delle parti ed il Procuratore Generale del Re nelle loro conclusioni, ed ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa; pronunciando in sede di rinvio sull'appello proposto dal comune di Tessennano con atto 29 settembre 1913 avverso la sentenza della Giunta d'Arbitri di Viterbo 14 luglio - 10 agosto stesso anno, ed in parziale riforma di essa, ammette la prova testimoniale invocata dall'appellante sui fatti contenuti alle lettere a), c), e d) della comparsa conclusionale del comune di Tessennano in data 10 maggio 1934 e che qui si hanno per integralmente riportati e trascritti.

Rinvia la causa innanzi al Commissario Regionale per la liquidazione degli usi civici per il Lazio e la Toscana per l'espletamento del mezzo istruttorio e per il riesame del merito per quanto riguarda il vantato diritto di semina e di pascolo dei buoi aratori, nonché per ogni altra provvidenza anche in ordine alle spese del giudizio di appello e di cassazione.

Conferma, nel resto, la sentenza della Giunta d'Arbitri 14 luglio – 10 agosto 1913.

Così deciso nella Camera di Consiglio della Corte di Appello di Roma il 25 giugno 1934.